



## **CONVENZIONE per concessione in comodato gratuito di porzione**

### **di immobile**

L'anno duemilaventuno il giorno

del mese di \_\_\_\_\_

### **TRA**

**l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, di**

seguito denominata ARTEA, con sede legale in Firenze, Via Ruggero

Bardazzi n. 19/21, C.F. 05096020481, nella persona del

rappresentante legale, \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore, nato a

\_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

### **E**

**il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia**

**Agraria**, di seguito denominato CREA, con sede legale in Roma, via

Po n. 14, C.F. 97231970589 - PI. 0818310110089, nella persona del

Commissario Straordinario e Legale Rappresentante,

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica nella sede

sopra indicata;

### **PREMESSO CHE**

- con la legge regionale della Toscana 19 novembre 1999, n. 60 è stata istituita l'ARTEA;

- l'ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 17/12)2013, n. 1306) 2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune). Sono, inoltre, affidate all'ARTEA le seguenti funzioni: a)

gestione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e dei procedimenti amministrativi ad essa strettamente connessi; b) pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili, Modifiche alla L.R. n. 20/2008); c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli per i quali svolge le funzioni di organismo pagatore, secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla L.R. 1/2015;

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), ha disposto l'incorporazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA), al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare, di sostenere gli spin off tecnologici e di contenere la spesa pubblica;

- la predetta legge di stabilità ha imposto la razionalizzazione delle strutture di ricerca su cui concentrare le attività di convenzioni e

collaborazioni strutturali con altre pubbliche Amministrazioni, Regioni e privati al fine di incrementare l'efficienza organizzativa ed economica;

- il CREA è un ente di ricerca che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, svolge attività di ricerca e di supporto tecnico per lo sviluppo in agricoltura e nelle aree rurali ed opera con la missione di promuovere, accelerare, diffondere ed accompagnare iniziative di sviluppo sul territorio;

- il CREA ha un'esperienza ormai consolidata e riconosciuta a livello nazionale e regionale in materia di valutazione e monitoraggio dei programmi comunitari, di indagini microeconomiche e di analisi delle politiche agricole, con particolare riguardo alle necessità della legislazione agraria per le amministrazioni centrali, regionali e locali;

- il CREA ha tra i suoi compiti istituzionali quello di favorire il processo di trasferimento dei risultati della ricerca e delle innovazioni alle imprese del settore agricolo, agroalimentare, forestale e ittico;

- il CREA promuove e, anche su affidamento del Ministero vigilante, coordina e svolge indagini statistiche, progetti strategici di ricerca di interesse nazionale in collaborazione con il mondo della ricerca universitaria e delle imprese agricole, tenendo conto delle esigenze delle Regioni in materia di ricerca e innovazione nel campo agroalimentare, rurale, forestale e della pesca;

- il CREA collabora con le Regioni e le autonomie locali, al fine di favorire lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio e a tal

fine fornisce su loro richiesta pareri e consulenze per lo sviluppo di progetti di ricerca e di innovazioni tecnologiche;

- l'ARTEA e il CREA, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, concordano di cooperare per l'attuazione di specifiche attività di ricerca e di supporto tecnico nell'ambito delle politiche comunitarie e nazionali, con particolare riferimento all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi per lo sviluppo rurale e il settore ittico nel contesto regionale:

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'ARTEA che il CREA possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- è interesse di entrambi gli enti continuare e sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse e qualsiasi altra forma di collaborazione su iniziative comuni;

- la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana ha espresso interesse per una più stretta collaborazione con il CREA, anche attraverso la fornitura di ospitalità ad alcuni suoi ricercatori, sulla base della positiva esperienza pluriennale già in atto da anni su vari temi;

- la proprietà dell'immobile che l'ARTEA ha in locazione ha espresso assenso alla richiesta di concessione in comodato gratuito di una stanza per il CREA a condizione che:

- tale rapporto non sia in alcun modo riconducibile ad una sublocazione,

- che l'ARTEA abbia la possibilità di ottenere la restituzione della stanza a semplice richiesta, salvo il rispetto del periodo di preavviso di cui al successivo art. 4 della presente convenzione per la concessione in comodato gratuito;
- l'ARTEA sia esonerato da ogni responsabilità anche verso terzi per danni diretti e indiretti che potessero pervenirle dal fatto doloso o colposo dei terzi a cui cede in comodato gratuito l'utilizzo della citata stanza.

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2 - Oggetto**

ARTEA concede in comodato gratuito al CREA un locale dell'immobile condotto in locazione ubicato in Via Bardazzi n. 19/21 nel Comune di Firenze, al fine di agevolare e implementare la collaborazione in attività di ricerca e di supporto sui temi indicati in premessa. Il locale consiste in una stanza sua al piano 2 dell'immobile sopra citato destinata ad ospitare n. 4 postazioni di lavoro e dettagliatamente individuata nella piantina allegata (cfr. all. n. 1 Piantina).

### **Art. 3 - Servizi e costi di funzionamento**

L'ARTEA provvederà a fornire i servizi sotto indicati:

- la fornitura di energia elettrica e acqua;
- la rete internet;
- il riscaldamento dei locali;

- la pulizia dei locali;
- la copertura assicurativa relativa agli immobili;
- il servizio di vigilanza dell'intera struttura;
- tutte le spese di manutenzione degli impianti, dei sistemi di sicurezza ed antincendio.

Sarà inoltre consentito l'utilizzo delle sale riunioni compatibilmente con l'espletamento delle attività istituzionali di ARTEA. Le spese di installazione e gestione delle linee telefoniche sono a carico del CREA. Per tali servizi si conviene un rimborso spese forfetario quantificato nella misura di euro 400 (quattrocento/00) annui, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul Conto Corrente intestato all'ARTEA presso \_\_\_\_\_

#### **Art. 4 - Durata**

La durata della presente convenzione è fino al 31 agosto 2024, rinnovabile previa apposita istruttoria ed eventuale rinegoziazione tra le parti.

È comunque facoltà delle parti recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previo preavviso formale da darsi con almeno sei mesi di anticipo con comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata.

#### **Art. 5 – Obbligo delle parti**

Il CREA individua nel Direttore del Centro di Politiche e Bio-economia il referente per i rapporti con l'ARTEA. Il CREA si impegna a comunicare i nominativi del personale assegnato alla sede di servizio di Firenze del Centro di Politiche e Bio-economia.

Il CREA si impegna a utilizzare e conservare i beni e le pertinenze assegnate con il presente atto (o con successivo verbale di consegna) con diligenza e a restituire gli stessi alla scadenza del contratto in stato di buona conservazione, in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura e a provvedere alle opportune riparazioni, laddove sia stato arrecato danno. Nel caso in cui si presentasse la necessità di apportare modifiche anche di tipo impiantistico il referente CREA presenterà formale richiesta al responsabile dell'ARTEA il quale darà, qualora ne ravvisi la necessità, autorizzazione scritta.

Le attività svolte dal CREA negli spazi concessi in comodato dovranno essere effettuate senza interferire con le attività istituzionali dell'ARTEA. Le parti si impegnano al rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'ARTEA dichiara che gli spazi oggetto di comodato e i relativi impianti sono rispondenti alla normativa sulla sicurezza e che il personale preposto al loro utilizzo è adeguatamente istruito al riguardo. L'ARTEA ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze e si impegna a comunicare al personale del CREA le relative procedure.

#### **Art. 6 - Personale e orario di lavoro**

È fatto divieto al personale del CREA di richiedere prestazioni direttamente al personale dell'ARTEA diverso da quello autorizzato.

Il CREA si impegna per i propri dipendenti assegnati alla sede presso l'ARTEA a rispettare l'orario di apertura degli uffici già in vigore presso

l'ARTEA nei giorni lavorativi (7,30 —18,00) e le eventuali variazioni dello stesso.

L'ARTEA si impegna a comunicare l'esistenza di eventuali Regolamenti per l'utilizzo dei locali assegnati. Il referente del CREA dichiara di accettare i Regolamenti in vigore presso l'ARTEA e tutte le possibili future variazioni, di cui ha avuto comunicazione, nonché di informare e vigilare affinché il personale del CREA si adegui a tali norme.

#### **Art. 7- Responsabilità**

Il CREA è ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo imputabile al personale assegnato all'unità operativa di Firenze del Centro di Politiche e Bio-economia o in qualsiasi modo coinvolto nelle attività svolte presso la sede in questione, che cagioni danni all'ARTEA, a terzi o a cose di terzi, e si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione di eventuali beni danneggiati.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà o in disponibilità del CREA per colpa di dipendenti dell'ARTEA, questa è tenuta alla tempestiva riparazione. Una volta accertata la responsabilità, le Parti provvederanno a rivalersi delle spese anticipate sul responsabile dei danni.

In ogni caso, dietro apposita e specifica richiesta dell'ARTEA per i rischi non coperti dalla polizza generale del CREA, dovrà essere stipulata apposita polizza integrativa che sarà concordata con il Direttore del Centro di Politiche e Bio-economia.

#### **Art. 8 - Registrazione**

Il presente atto è redatto in bollo, e verrà registrato con le spese a carico del



CREA) ai sensi del DPR n. 131/86 e tutte le disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 9 - Informativa trattamento dati**

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 5ml, tali trattamenti saranno improntati al principio di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per ogni controversia, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà competente il Foro individuato secondo le regole del codice di procedura civile.

Per qualsiasi comunicazione e/o controversia dipendente, connessa o comunque collegata al presente contratto, le parti, rispettivamente,

eleggono domicilio agli indirizzi specificati in prima pagina.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Agenzia Regionale Toscana

per l'Erogazione in Agricoltura -

Artea

Il Direttore

Per Il Consiglio per la ricerca in

agricoltura e l'analisi dell'economia

agraria

Il Commissario Straordinario